



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 25 marzo 2015 ed entrato in vigore in data 7 aprile 2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 4 maggio 2016 ed entrato in vigore in data 21 maggio 2016.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 18 giugno 2019 ed entrato in vigore in data 18 giugno 2019.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	1
ART. 2 DEFINIZIONI	1
TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	2
ART. 3 DIVIETI	2
ART. 4 AUTORIZZAZIONI	2
ART. 5 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI ESTRADALI	2
ART. 6 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ RICREATIVE	3
ART. 7 MODALITÀ PER L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	5
TITOLO III – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	5
ART. 8 LUOGHI D’INTRATTENIMENTO DANZANTE O DI PUBBLICO SPETTACOLO	5
ART. 9 INQUINAMENTO PRODOTTO DA AUTOVEICOLI	6
ART. 10 ATTREZZATURE DA GIARDINO E SIMILARI	6
ART. 11 SIRENE DI SEGNALE TURNO DI LAVORO	7
ART. 12 SISTEMI ANTIFURTO	7
ART. 13 PUBBLICITÀ FONICA	7
ART. 14 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	7
ART. 15 SPETTACOLI PIROTECNICI	7
ART. 16 AUTOLAVAGGI	8
TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI.....	8
ART. 17 ORDINANZE	8
ART. 18 MISURAZIONI E CONTROLLI	8
ART. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE	8
ART. 20 ENTRATA IN VIGORE	9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'autorizzazione di attività rumorose temporanee e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga, disciplinando le competenze comunali in materia di inquinamento acustico attribuite dall'art. 6 comma 1 lett. e) e h) della Legge 26 ottobre 1995 nr. 447 nonché della D.P.G.P. 26 novembre 1998 nr. 38-110/Leg.
2. Sono escluse dal presente Regolamento:
 - le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale svolte nelle aree agricole a bosco, a pascolo o nelle aree protette, di cui all'art. 11 del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg;
 - le attività connesse allo svolgimento ed erogazione di servizi pubblici come la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la pulizia delle strade, lo sgombero della neve, il taglio di alberature stradali, ecc.
3. Nel caso di lavori svolti per esigenze di sicurezza della viabilità, ovvero per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.), o in caso di opere di pubblica utilità l'attivazione di macchine rumorose può essere svolta in deroga agli orari e ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo inviare una comunicazione, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Locale Intercomunale ed al Comune, nella quale si indica il luogo dei lavori e le ragioni che motivano la necessità di intervenire con urgenza.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) attività rumorosa a carattere temporaneo – qualsiasi attività potenzialmente rumorosa che si esaurisce in un periodo di tempo definito e limitato; sono considerate attività rumorose a carattere temporaneo i cantieri edili e stradali e le manifestazioni di cui alla successiva lettera c);
 - b) cantiere edili e stradali – complesso di impianti e attrezzature utilizzato per la realizzazione e ristrutturazione di edifici, strade e altre opere assimilabili;
 - c) manifestazioni e attività ricreative a carattere temporaneo – attività culturali, ricreative e di spettacolo che producono inquinamento acustico attraverso l'uso di sorgenti sonore amplificate e non, con frequenza non superiore alle 4 volte al mese in ambiente esterno ovvero 8 volte al mese in ambiente confinato. A titolo di esempio sono considerate manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i concerti musicali, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le manifestazioni turistiche e sportive e i luna park itineranti. Sono considerate manifestazioni e attività

ricreative a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi o esercizi commerciali, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati con frequenza non superiore alle 4 volte in ambiente esterno e alle 8 volte in ambiente confinato nel mese solare e comunque per non più di 8 volte cumulativamente.

- d) ricettori sensibili: sono ricettori sensibili gli edifici o le aree adibite a funzioni particolarmente delicate dove la quiete degli utilizzatori rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruibilità. Sono considerati ricettori sensibili: gli ospedali, le case di cura le residenze per anziani, gli edifici per l'istruzione, gli asili nido e per l'infanzia, i parchi pubblici, la biblioteca.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 3 Divieti

1. Ai sensi del presente Regolamento dal 15/06 al 15/09 è vietata l'esecuzione di lavori edili e stradali con l'utilizzo di attrezzature rumorose, quali martelli pneumatici, magli, frese, idropulitrici nel raggio di 40 mt in linea d'aria da attività turistiche ricettive (es. alberghi, hotel, garnì, B&B, affitta camere, campeggi); oltre i 40 mt sono consentiti tutti i lavori edili e stradali nel rispetto delle seguenti fasce orarie 8- 12 e dalle 14 -18, solo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì .
2. Nei giorni festivi, domeniche e altre feste stabilite per legge, non sono consentiti lavori rumorosi all'interno dei cantieri per nessuna attività da parte di imprese, imprese di subappalto diretto od indiretto, artigiani od altro.
3. I lavori considerati non rumorosi devono fare riferimento al piano di zonizzazione acustica del Comune di Ledro

Art. 4 Autorizzazioni

1. Le attività rumorose a carattere temporaneo possono essere svolte anche in deroga ai limiti di zonizzazione acustica dell'area interessata, previa acquisizione delle autorizzazioni del presente titolo.
2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee sono suddivise in:
 - a. Autorizzazioni in deroga per cantieri edili e stradali;
 - b. Autorizzazioni in deroga per manifestazioni e attività ricreative a carattere temporaneo che non rispettano le fasce orarie individuate all'articolo 6, comma 4 del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione è sempre revocabile per ragioni di igiene, sicurezza pubblica e sanità, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 5 Autorizzazioni in deroga per cantieri edili e stradali

1. All'interno del centro abitato i lavori di movimentazione terra mediante macchine scavatrici o spianatrici e i lavori di demolizione mediante macchine o attrezzature meccaniche che comportino il superamento dei limiti imposti dal Piano di zonizzazione acustica, deve rispettare il seguente orario 8.00-12.00, 13.30-18.00 ad esclusione della stagione estiva (dal 15.06 al 15.09). In tale periodo nei cantieri di durata inferiore a 30 giorni lavorativi l'attività rumorosa può svolgersi nei seguenti orari: 8.00-12:00, 14:00-18:00 e esclusivamente nei giorni feriali,
2. L'autorizzazione in deroga rispetto agli orari ed ai limiti di cui al comma precedente potrà essere concessa per documentate e importanti necessità e per esigenze di pubblica utilità previa richiesta al Comune, nel rispetto delle specifiche condizioni indicate ai commi successivi.
 - a. Prescrizioni ulteriori: le macchine e gli impianti in uso nei cantieri dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E. Dette macchine ed impianti dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
3. La richiesta di autorizzazione, conforme all'apposito modello approntato dal Servizio comunale preposto, dovrà essere presentata al Comune trenta giorni prima dell'inizio concreto delle lavorazioni e dovrà contenere:
 - le motivazioni giustificative della richiesta di deroga;
 - l'elenco degli accorgimenti tecnico – procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Se il Comune, esaminata la richiesta, non esprime avviso di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della stessa l'autorizzazione si ritiene concessa.

Art. 6 Comunicazioni e autorizzazioni in deroga per attività rumorose in occasione di manifestazioni e attività ricreative

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo ai fini di questo articolo, quelle elencate all'articolo 2 comma 1 lettera c) del presente Regolamento.
2. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi. Qualora l'esercizio dell'attività avvenga anche su spazi non confinati, è cura del responsabile della manifestazione informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore, provvedere a far cessare tassativamente l'attività all'ora indicata nel programma e adottare le opportune misure anche di informazione ai clienti/partecipanti, affinché vengano tenuti comportamenti non lesivi della quiete pubblica. L'attività musicale inoltre non dovrà essere in contrasto con concomitanti manifestazioni

pubbliche.

3. Sino a che non saranno individuate delle aree deputate alle manifestazioni all'aperto, esse potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purchè ritenuti idonei dall'Amministrazione comunale.
4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, al di sopra dei limiti massimi di rumore individuati nel Piano di zonizzazione acustica comunale vigente, è consentito come di seguito:
 - a) attività rumorose temporanee nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili nel rispetto della seguente fascia oraria: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
 - b) all'esterno dei pubblici esercizi nel rispetto della seguente fascia oraria: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
 - c) all'interno dei pubblici esercizi nel rispetto delle seguenti fasce orarie:
 - nel periodo dal 01/10 al 31/05 fino alle ore 2.00
 - nel periodo dal 01/06 al 30/09 fino alle ore 1.00.

La notte dell'ultimo dell'anno (31 dicembre) gli orari indicati al precedente comma 4 lettera a) e c) sono prorogati fino alle ore 4.00 del 1 gennaio.

5. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente articolo che vengano esercitate nel rispetto dei limiti ed orari indicati al comma 4, si intendono automaticamente autorizzate se viene presentata al Comune, almeno sette giorni prima dell'inizio della manifestazione, una comunicazione, conforme all'apposito modello approntato dal Servizio comunale preposto. La comunicazione deve contenere:
 - a. una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari indicati al comma 4;
 - b. l'elenco degli accorgimenti tecnico – procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.
6. Per tutte le attività del presente articolo per le quali non sono rispettati i limiti di orario di cui al comma 4 del presente articolo, il Responsabile della manifestazione dovrà presentare al Comune domanda di autorizzazione in deroga, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'evento, conforme all'apposito modello approntato dal Servizio comunale preposto.
7. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo 7 del presente Regolamento e devono essere corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere ad integrazione, la predisposizione di una valutazione di impatto acustico.
8. Il Comune, valutati i motivi della domanda di autorizzazione in deroga e della documentazione presentata e tenuto conto della tipologia dell'attività, della sua collocazione fisica e temporale e delle altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno, nel provvedimento di autorizzazione assentito può prescrivere il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre le emissioni sonore e il disturbo entro i limiti ritenuti accettabili con l'eventuale prescrizione di informare la popolazione interessata.
9. Le autorizzazioni in deroga, se rientranti in un iter amministrativo procedurale più complesso, potranno essere rese in seno a specifiche conferenze di servizi nella logica di

ridurre i tempi di rilascio del relativo provvedimento finale. In tale situazione le autorizzazioni in deroga verranno pertanto assorbite nel titolo autorizzativo principale.

10. Per le attività rumorose a carattere temporaneo svolte all'interno o all'esterno di pubblici esercizi potrà essere concessa l'autorizzazione in deroga agli orari in casi del tutto eccezionali, in occasione di particolari ricorrenze e/o eventi speciali legati alla promozione turistico/culturale/sportiva, fino ad un massimo di due ore e comunque per massimo tre giornate nell'arco dell'anno
11. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione e dalla comunicazione le processioni religiose di qualsiasi professione. Sono inoltre escluse le manifestazioni politiche, sindacali, a carattere benefico e sportive, le commemorazioni pubbliche, le esibizioni dei cori e delle bande musicali, le sfilate folkloristiche di durata non superiore alle quattro ore e svolte in periodo diurno (non oltre le ore 22.00) per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente Regolamento ed i rispettivi limiti di legge.

Art. 7 Modalità per l'autorizzazione in deroga in occasione di manifestazioni temporanee rumorose

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 6 comma 7 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
 - programma dettagliato della manifestazione recante: ubicazione, calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore;
 - descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e di regolazione delle emissioni e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (potenza sonora e taratura impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, installazione di limitatore, altro...);
 - descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 8 Luoghi d'intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo

1. Nei luoghi d'intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo (locali da ballo, discoteche, cinema, teatri, sale gioco e similari), compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di

amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono essere rispettati i requisiti acustici delle sorgenti sonore stabiliti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Art. 9 Inquinamento prodotto da autoveicoli

1. Per quanto possibile, negli assi viari urbani a elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto.
2. Al fine di ridurre la rumorosità prodotta dal traffico è vietato:
 - mantenere il motore acceso a veicolo in sosta nei centri abitati per un periodo superiore a 2 minuti;
 - adottare stili di guida e comportamenti che possono produrre rumori molesti;
 - eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare cautela e adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
 - trasportare carichi su veicoli senza adottare tutte le misure idonee ad evitare rumori molesti durante la marcia
 - utilizzare gli apparecchi acustici e di diffusione musicale installati all'interno dei veicoli, in modo da creare disturbo verso l'esterno;
 - attivare se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e simili;
3. Qualora i veicoli siano dotati di impianti di refrigerazione autonoma, l'eventuale sosta in ambito urbano o in prossimità di edifici residenziali è vietata dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.

Art. 10 Attrezzature da giardino e similari

1. L'uso di macchinari utilizzati nel normale esercizio di lavori di giardinaggio e nell'attività agricola (tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tosasiepi, soffiatori, aspiratori, macchine agricole, ecc.) in giardini e terreni privati è consentito nei giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00, nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Dal 15/06 al 15/09 le fasce orarie sono: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20:00.
2. L'uso di macchinari per la manutenzione del verde pubblico è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00.
3. Le attrezzature in uso devono essere conformi, sotto il profilo acustico, alle rispettive norme di omologazione e certificate secondo le direttive comunitarie e manutentate in modo da garantir il rispetto di tali direttive.

Art. 11 Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. All'interno degli stabilimenti industriali e produttivi l'utilizzo di sirene per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro è consentito dalle ore 7.00 alle 21.00, a condizione che non siano localizzati in adiacenza a ricettori sensibili.
2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di moderata intensità.

Art. 12 Sistemi antifurto

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti complessivi.
2. Nel caso di sistemi di allarme acustico installati su autoveicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque di durata massima di 5 minuti.

Art. 13 Pubblicità fonica

1. All'interno dei centri abitati l'utilizzo di altoparlanti installati su veicoli per scopi pubblicitari sono consentiti solo in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

Art. 14 Impianti di condizionamento

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale.
2. I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 15 Spettacoli pirotecnici

1. Gli spettacoli pirotecnici non possono iniziare di norma oltre le ore 23.00 e terminare oltre le 24.00 ad esclusione dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno.

Art. 16 Autolavaggi

1. Lo svolgimento di attività, anche self service, di autolavaggio, in aree adiacenti a zone residenziali o ricettori sensibili è consentita nei giorni feriali dalle 7.30 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle 19.00 e comunque nel rispetto limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

TITOLO IV – Controlli e sanzioni

Art. 17 Ordinanze

1. In caso di superamento dei limiti previsti da norme e regolamenti vigenti, l'amministrazione comunale dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. L'amministrazione comunale può inoltre disporre:
 - a. limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - b. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 18 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al DM 16 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'attività di controllo è demandata all'APPA e al Corpo di Polizia Locale Intercomunale che la esercitano nei limiti del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

Art. 19 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/1995 e dall'art.60 della LP 10/1998.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, l'amministrazione comunale con propria ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, adottando anche eventuali e ulteriori misure cautelative previste dalla legge.

3. Con la medesima ordinanza può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del Regolamento edilizio vigente, fatta salva la disposizione seguente: *“E' fatto obbligo il rispetto dell'igiene ambientale soprattutto con la limitazione dei rumori derivati da lavorazioni con ogni tipo di macchinario sia mobile che portatile e la limitazione delle polveri con sistemi depolverizzanti o con bagnatura costante intesa alla loro eliminazione. Nessun materiale può essere bruciato in cantiere.”*
3. Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento viene pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 47 comma 4 dello Statuto comunale.